



COMUNE DI DIPIGNANO  
Provincia di Cosenza

**ORDINANZA N. 07 DEL 05/06/2024**

**ORDINANZA INCENDI BOSCHIVI — MANUTENZIONE AREE INCOLTE**

**IL SINDACO**

**nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile (art.15 L. n.225/1992)**

**Vista la** Deliberazione della Giunta Regionale n.174 del 15 aprile 2024 con la quale è stato approvato il "*Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2024*", ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e dell'art. 3 della L.R. n.51/2017;

**Rilevato** che nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, il rischio incendi aumenta notevolmente;

**Considerato** che una parte rilevante degli incendi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall'accensione impropria di fuochi;

**Considerato**, altresì, che la crescita di arbusti, rovi e sterpaglie in aree trascurate o completamente abbandonate, oltre ad aumentare considerevolmente il rischio di incendi, causa problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque superficiali, crea un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza delle persone;

**Valutata** la necessità di mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno del centro abitato, al fine di prevenire pericoli di incendi, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione, ed evitare situazioni di allagamenti;

**Dato atto** che il territorio comunale, nelle scorse stagioni estive, è stato interessato da molteplici incendi boschivi e campestri;

**Ritenuto**, nella imminenza della stagione estiva, di dover adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi, a tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati e della sicurezza stradale;

**Richiamato** l'art. 29 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 — "Nuovo Codice della Strada", coordinato con le disposizioni della Legge n. 120 del 29/07/2010 - "Disposizioni in Materia di Sicurezza Stradale", che fa obbligo, ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di " *...mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie...*";

**Vista** la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**Visti** gli artt. 1 e 59 del R.D. n. 773/1931 — "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e s.m.i.;

**Vista** la Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

**Visto** il Decreto Legislativo n. 285/1992 — "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

**Visto** il Decreto Legislativo n.267/2000 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" -e s.m.i

**Vista** la Legge n 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile"; Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 - (Codice della Protezione Civile)

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152/2006 come integrato dal D. Lgs n.91/2014 art. 14 c. 8, lett. b;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 120 del 08/09/2021 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile" convertito in Legge n. 155 del 08/11/2021;

**Viste** le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale che, agli artt. 16 e 18, prevedono norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e per la gestione dei boschi danneggiati dal fuoco;

**Viste** le disposizioni dell'O.P.C.M. 3606/2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";

**Visto** il D.M. 20/12/2001 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 48 il 26/02/2002 con il quale sono state varate le linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

**Vista** la Legge Regionale del 12/10/2012 n. 45 (BUR n. 19 del 16 ottobre 2012, supplemento straordinario n. 2 del 20 ottobre 2012) contenente le disposizioni sulla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale;

**Vista** la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 istitutiva dell'Azienda Calabria Verde.

**Visto** il T.U. in materia di foreste e filiere forestali" approvato con D.M. del 16.03.2018;

**Visti** gli art. 449, 650, 652 del Codice Penale;

**Visti** gli artt. 845 e 896 del Codice Civile;

**Visto** il Piano di Protezione Civile Comunale;

**Visto** l'art. 12 della L. n. 265/1999 — "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla L. n. 142/1990";

**Visto** l'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

- 1) Alla generalità dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del territorio comunale, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi.

Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi.

Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe, sterpaglie e/o dalla pulitura dei terreni e delle aree, devono essere rimossi a cura e spese degli interessati, che gli scarti derivanti dalle pulizie, potranno essere smaltiti esclusivamente dai residenti direttamente presso l'azienda Presila Cosentina S.p.A. previo accordo con gli operatori deputati alla raccolta porta a porta.

I cittadini non residenti proprietari di terreni nel territorio comunale, invece dovranno smaltire il materiale di scarto autonomamente a proprie spese.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada per l'esecuzione della ripulitura che dovesse interessare la sede stradale.

- 2) Ai proprietari di fondi confinanti con la strada, di:
- mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada;
  - tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria).
- 3) Durante il periodo compreso tra la data di adozione della presente ordinanza e fino alla data del 30 settembre 2024, su tutte le aree boscate del territorio comunale, e fatto divieto tassativo di:
- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di picnic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate e nei casi regolarmente autorizzati dal Comune;
  - usare esplosivi;
  - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  - usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
  - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
  - inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
  - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

- 4) Si invitano gli Enti di gestione e/o aziende interessate (provincia di Cosenza, ATERP, ENEL, TELECOM, Ente Poste, Consorzi, ecc.) di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando, di fatto, idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Ovvero, la formazione intorno ad ogni manufatto (cascinali, stalle, ricoveri, impianti agricoli e qualsiasi costruzione) di una zona di rispetto priva di foglie, rami o sterpi secchi e seccume vegetale **larga almeno 10,00 metri**. Si fa obbligo di mantenere costantemente "pulita" la zona di rispetto fino al **30 settembre 2024**.
- 5) Ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire tempestivamente l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

### Sanzioni

Salvo i casi previsti dagli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 449, 650 del Codice Penale, dall'articolo 29 del Codice della Strada o da Leggi Speciali, oltre a quanto previsto dall'art. 10 della Legge n. 353/2000, le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della legge regionale n. 51/2017 sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà applicata una sanzione da € **173,00** a € **694,00** determinata ai sensi **dell'art. 29 del Codice della Strada e s.m.i**;

2) da € **500,00** ad € **2.500,00** per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;

3) da € **1.000,00** ad € **5.000,00** per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;

4) da € **1.000,00** ad € **5.000,00** per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;

5) da € **250,00** ad € **500,00** per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 kg di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;

6) da € **250,00** ad € **1.250,00** per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;

7) da € **1.000,00** da € **5.000,00** per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.

8) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 500,00 (cinquecento/00) per i terreni ubicati nell'agglomerato urbano e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per i terreni ubicati fuori dall'agglomerato urbano per come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Per le sanzioni di cui ai punti: 1)-2)-3)-4)5)- 6)-7)-8), nonché per la sanzione amministrativa pecuniaria, si segue la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.

Resta inteso che, l'applicazione della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo di eseguire i lavori di cui all'oggetto nei tempi indicati che, in mancanza, saranno effettuati d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

La presente ordinanza è da ritenersi valida in via permanente se non interviene analogo provvedimento sostitutivo e/o modificativo.

Le forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

L'Ufficio Tecnico è invece delegato alla predisposizione delle diffide, eventualmente necessarie, a carico dei soggetti inadempienti ed alla emissione degli atti occorrenti per l'esecuzione con recupero forzoso delle somme anticipate a carico dei suddetti.

Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo compreso tra la data di adozione della presente ordinanza e il 30 settembre di ogni anno, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **€ 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00** ai sensi dell'art.10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i. a carico degli inadempienti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

I Comandi Regione Carabinieri Forestale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, dovranno vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Cosenza, alla Regione Calabria Dipartimento Presidenza, alla Regione Calabria U.O.A. Protezione Civile, alla Provincia di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Territoriale di Cosenza, all'Anas, al Comando Polizia Provinciale di Cosenza, al Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria, al Comando Stazione Carabinieri di Dipignano al Comando Polizia Municipale di Dipignano, all' Ufficio Tecnico del Comune di Dipignano.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale li, 05-06-2024

Il Sindaco  
Stano Sorcale

